

→ *Alle Segreterie regionali, provinciali e comprensoriali*
→ *Al Direttivo Nazionale*

Rinnovo CCNL Credito

2^a tranche dell' Indennità di vacanza Contrattuale

L'ABI ha comunicato che, come previsto dal CCNL, con decorrenza 1° Novembre è stata modificata la voce l'Indennità di vacanza contrattuale.

L'IVC sarà corrisposta a tutto il personale ed è pari, secondo l'accordo Interconfederale del luglio 1993, e passa dal 30% del tasso di inflazione programmata per l'anno in corso (cioè il 2%) al 50%

L'importo, come già sapete, erogato come elemento provvisorio della retribuzione, sarà applicato con una percentuale differenziata per livello retributivo, come previsto dall'art.7 del CCNL vigente; percentuale che dipende dalla ristrutturazione retributiva del 1999.

Importi mensili dal 1° novembre

Inquadramento	Livelli retributivi	I.V.C.
Quadri Direttivi	4°	27,87
	3°	23,58
	2°	23,72
	1°	22,30
3 ^a Area	4°	19,32
	3°	17,96
	2°	16,95
	1°	16,02
2 ^a Area	3°	15,08
	2°	14,68
	1°	14,28
1 ^a Area	1° (ind. Mensile G.n.)	13,59
	1°	13,35

Per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo occorre considerare anche l'incidenza sull'ad personam contrattuale secondo i criteri di cui al citato art. 7 del CCNL 12 febbraio 2005.

L'indennità di vacanza contrattuale è utile per il calcolo delle voci retributive rivenienti dal contratto nazionale (ad esempio, compenso per lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto).

Come già per la prima tranche la FISAC ha comunicato all'ABI che non intende assoggettare l'emolumento a contribuzione sindacale.

Un caro saluto

la Segreteria Nazionale FISAC/CGIL